

CONVEGNO · MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026 · ORE 9.30/13.30

Profitto e impatto: una nuova idea di impresa

Le Società Benefit nella Normativa Italiana

Ottavio Irtolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria

Camera di commercio Reggio Calabria · Via Tommaso Campanella, 12 · Sala Consiglio

Il percorso della relazione

1

Il modello Benefit in Italia e la visione di “sostenibilità” in Europa

2

La società Benefit in Italia, tra lucro e beneficio comune

3

Le conseguenze giuridiche della qualifica “Benefit”

4

La coesistenza di finalità eterogenee: quali conseguenze fiscali

5

I Benefici concessi alle società Benefit?

6

Conclusioni

1

Il modello Benefit in Italia e la visione di “sostenibilità” in Europa

L'interrogativo di fondo

L'Unione europea sta muovendo verso un modello comune di impresa sostenibile o le esperienze nazionali restano espressioni di pluralismo giuridico e culturale?

Un passaggio significativo

L'introduzione delle società benefit segna un passo verso un diritto societario orientato alla sostenibilità.

Un contesto sovranazionale

L'innovazione non si comprende senza collocarla nel più ampio contesto europeo.

1

Il mosaico europeo: forme societarie ibride tra profitto e finalità sociali o ambientali

Francia

“Entreprise à mission”
(legge PACTE, 2019)

“Raison d’être” nello
statuto e obiettivi sociali e
ambientali verificabili.

Regno Unito

“Community interest
company”

Limitazione della
distribuzione degli utili e
destinazione di parte delle
risorse a un interesse
collettivo.

Spagna

“Empresas sociales”

Il dibattito si concentra sul
loro riconoscimento.

Germania

Modello affine alla B-
Corporation

Si discute l’opportunità di
un modello assimilabile a
quello statunitense.

Italia: una forma tipizzata, ma lasciata alla libera iniziativa dei privati, che inserisce nello statuto l’obbligo di perseguire un beneficio comune accanto allo scopo lucrativo.

1

Due approcci a confronto: nuova forma societaria o obblighi generali?

Modello benefit italiano

- Giuridicizzazione di un principio — la sostenibilità — nello statuto
- Vincolo giuridico volontario, verificabile e opponibile
- Pregio: chiarezza e coerenza statutaria

Approccio europeo

- Regolamenti e direttive orizzontali, non nuovi tipi societari
- Obbligo che permea le società di grandi dimensioni
- Armonizzazione funzionale: sostenibilità come parametro di condotta e di trasparenza
- Rischio: standard minimi ridotti ad adempimenti burocratici

Questione di metodo: è più efficace promuovere la sostenibilità con una nuova forma societaria o con obblighi generali per tutte le imprese? La società benefit è un tassello del processo di europeizzazione del diritto societario, tra libertà d'impresa e responsabilità sociale.

La società Benefit in Italia, tra lucro e beneficio comune

L. 208/2015

Legge di Stabilità 2016

art. 1, commi 376-384

in linea con i principi economici e sociali dell'UE e seguendo il quadro statunitense

Lucro + beneficio comune

Nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (co. 378, lett. a).

Effetti positivi

Perseguimento di effetti positivi, o riduzione di effetti negativi, su una o più categorie di portatori di interesse.

Gestione responsabile

Operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni.

Oggetto sociale

Le finalità sono indicate nell'oggetto sociale e perseguite con un bilanciamento tra interesse dei soci e dei soggetti impattati.

2

Non un nuovo “tipo” sociale: ambito di applicazione e limiti

Possono essere società benefit (Libro V, Titoli V e VI c.c., nel rispetto della relativa disciplina)

Società di persone

S.S., S.n.C., S.a.S.

Società di capitali

S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.

Società cooperative

Altre forme

società consortili, mutue
assicuratrici

Attività riservate: sì

Flessibilità e adattabilità del modello: banche, intermediari finanziari e imprese assicuratrici potranno essere costituite (o divenire) società benefit.

Impresa sociale: no

D.Lgs. 112/2017: il divieto di distribuzione degli utili comprime lo scopo lucrativo, che nelle società benefit resta essenziale (o co-essenziale con il beneficio comune).



Le conseguenze giuridiche della qualifica “Benefit”

Una scelta dei soci: l'adozione della qualifica è rimessa ai soci in sede di costituzione o di modificazione dell'atto costitutivo, ma produce effetti giuridici per espressa volontà del legislatore.

Tutela di consumatori e concorrenti

Il mancato perseguimento del beneficio comune espone la società a sanzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Codice del consumo e pubblicità ingannevole

Violazione del D.Lgs. 206/2005 e del D.Lgs. 145/2007.

Controllo pubblico

La L. 208/2015 valorizza misure volte a garantire una comunicazione al mercato veritiera e corretta e a impedire vantaggi competitivi a chi non persegue il beneficio comune.

3

Il beneficio comune come parametro dell'operato degli amministratori

La realizzazione del beneficio comune è compito degli amministratori

Amministrare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente» (comma 376, L. 208/2015), bilanciando l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie del comma 376, conformemente allo statuto (comma 380).

1

Responsabile

Individuano il soggetto o i soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune

2

Relazione di impatto

Predispongono ogni anno la relazione di impatto

3

Contenuto

Obiettivi specifici, modalità e azioni attuate, valutazione dell'impatto generato, nuovi obiettivi

4

Doveri codicistici

Restano fermi i doveri della disciplina del tipo societario adottato

Revoca: nonostante il silenzio della L. 208/2015, il mancato perseguimento del beneficio comune si ritiene possa configurare giusta causa di revoca.



La coesistenza di finalità eterogenee: quali conseguenze fiscali

Soggetti profit pur con interesse generale: comportamenti fisiologici per una benefit possono sfociare in contestazioni di “antieconomicità”.

Costi per sostenibilità e impatto sociale

Processi produttivi più sostenibili e gestione attenta all'impatto sociale: costi fisiologicamente collegati all'attività, deducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR.

Es.: settori agroalimentare e farmaceutico, con prodotti naturali e facilmente riciclabili.

Costi e liberalità estranei all'attività

Erogazioni liberali in denaro o in natura per scopi non strettamente legati all'attività d'impresa (opere per le comunità, tutela del patrimonio culturale).

La deducibilità può essere sindacata in base agli ordinari criteri di determinazione del reddito d'impresa.

4

Calibrare il concetto di inerenza: forma, misurabilità e sostegno fiscale

1

Valorizzare le finalità

Già in questa prima fase di applicazione, valorizzare le specifiche finalità di interesse generale perseguite e calibrare il concetto di inerenza dei costi.

2

Oneri ragionevoli

Oneri entro i limiti di un ragionevole bilanciamento di interessi permettono di promuovere la propria posizione sul mercato e generare un impatto positivo per la collettività.

3

Forma e sostanza

Rilevano il dato formale (oggetto sociale) e gli obiettivi di interesse comune concretamente perseguiti e oggettivamente misurabili.

Spunto de iure condendo: valutare l'opportunità di sostenere fiscalmente il beneficio comune prodotto, in base alla misurabilità dei suoi effetti positivi sui costi competenti allo Stato.

I Benefici concessi alle società Benefit?

Nessun

vantaggio specifico, fiscale o contributivo, introdotto fino a oggi dal legislatore

Una scelta consapevole

Il legislatore ha scelto di non introdurre vantaggi specifici per le società benefit.

Genuinità dei fini altruistici

La scelta poggia sulla volontà di mantenere intatta la genuinità dei fini espressi negli statuti.

Contro l'uso strumentale

Si evita che il modello benefit sia usato per trarre vantaggi fiscali ingiustificati, oscurando o distortendo gli obiettivi di impatto sociale positivo.

6

Conclusioni

Adottare la qualifica di impresa Benefit non significa essere la migliore impresa del territorio,

ma la migliore impresa per il Territorio

Profitto e impatto: una nuova idea di impresa

Grazie

Ottavio Irtolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria